

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 11 del 12 Aprile 2022

SOMMARIO

1. AGENZIA DELLE ENTRATE - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il comunicato relativo all'avvenuta pubblicazione dell'elenco degli iscritti all'Anagrafe delle ONLUS - Dal 1° aprile al via le iscrizioni delle ONLUS nel RUNTS.....	2
3. BILANCI 2021 - L'emergenza Covid e le novità riguardo i termini e le modalità di convocazione delle assemblee societarie - Qualche breve considerazione	3
4. ENTI DEL TERZO SETTORE - Bilanci e rendiconti 2021 secondo i nuovi schemi - Ulteriori chiarimenti dal Ministero del lavoro.....	5
5. ENTI DEL TERZO SETTORE - Le linee guida per la redazione e la pubblicazione del bilancio sociale....	7
6. SOCIETA' BENEFIT - Contenuto della relazione annuale da allegare al bilancio - Le verifiche da parte dell'organo di controllo	9
7. BILANCI - Il CNDCEC ha aggiornato i modelli relativi alle relazioni del collegio sindacale	10
8. CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI E ATTESTAZIONE SOA - Disponibili anche tramite SPID.....	10
9. LAVORI USURANTI - Domanda di riconoscimento dei requisiti entro il 1° maggio	11
10. ESPORTAZIONE EXTRA UE DI ROTTAMI FERROSI - Obbligo di notifica fino al 31 luglio 2022 - Fornite le indicazioni operative	11
11. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PAGAMENTI DEI DEBITI COMMERCIALI - Le indicazioni da parte della Ragioneria Generale dello Stato.....	12
12. REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI (RPO) - Le tappe per la sua completa realizzazione - Gli effetti della iscrizione nel Registro - Obblighi degli operatori -Costi di accesso da parte degli operatori ancora da definire	13
13. IMPOSTA DI BOLLO SU COPIE RILASCIATE PER VIA TELEMATICA - Pagamento in misura forfettaria a prescindere dalla dimensione del documento.....	15
14. PNRR - LOTTA AL CAPORALATO E ALLO SFRUTTAMENTO DEI LAVORATORI NEL SETTORE AGRICOLO - Ripartiti ai Comuni 200 milioni di euro	16
15. COOPERATIVE COSTITUITE DA LAVORATORI - Fissate le modalità di erogazione dei finanziamenti	17
16. LAVORO AGILE - Comunicazione semplificata fino al 30 giugno	17
17. CLASSIFICAZIONE ATECO 2007 - AGGIORNAMENTO 2022 - IN VIGORE DAL 1° APRILE - Le indicazioni ai fini previdenziali	18
18. CONTRATTI DI SVILUPPO - FILIERE PRODUTTIVE - BATTERIE E RINNOVABILI - Domande di agevolazioni a partire dall' 11 aprile.....	18
19. BONUS MOBILITA' 2022 - CREDITO D'IMPOSTA - Domande dal 13 aprile al 13 maggio 2022.....	19
20. RILANCIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO - Contributi a fondo perduto per 200 milioni di euro - Domande dal 3 al 24 maggio	20
21. IMPRESE - In arrivo finanziamenti per investimenti su elettronica innovativa	21
22. PMI - AGEVOLAZIONI A SOSTEGNO DI INVESTIMENTI INNOVATIVI E SOSTENIBILI - Attesa l'autorizzazione da parte della Commissione europea	21
23. NUOVI INCENTIVI PER AUTO E MOTO ELETTRICHE, IBRIDE E A BASSE EMISSIONI - In arrivo il D.P.C.M.	22

25. BONUS INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO - Adottato un nuovo modello di comunicazione	23
26. NUOVA VISURA CATASTALE - La guida dell'Agenzia delle entrate	23
27. INPS - ATTIVO IL SERVIZIO IL "CONSULENTE DIGITALE DELLE PENSIONI"	24
28. ANTIVIRUS FAKE CHE DISTRIBUISCONO MALWARE - Allarme in Italia	24
Altre notizie in breve	25
Rassegna della Gazzetta Ufficiale italiana ed europea	28

1. AGENZIA DELLE ENTRATE - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il comunicato relativo all'avvenuta pubblicazione dell'elenco degli iscritti all'Anagrafe delle ONLUS - Dal 1° aprile al via le iscrizioni delle ONLUS nel RUNTS

Con comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1° aprile 2022, si rende noto che è stato pubblicato, sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate, l'**elenco degli enti iscritti nell'Anagrafe delle ONLUS, aggiornato al 22 novembre 2021**, giorno antecedente l'avvio del RUNTS avvenuto il 23 novembre 2021.

Ciascun ente inserito nell'elenco, **a partire dal 1° aprile 2022 e fino al 31 marzo del periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea** di cui all'art. 101, comma 10, del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) potrà procedere al perfezionamento dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), **presentando apposita domanda**, secondo le modalità stabilite dal citato art. 34 del decreto ministeriale 15 settembre 2020.

Con l'accesso nel RUNTS le ONLUS assumeranno la qualifica di Ente del Terzo settore (ETS) e saranno cancellate dall'Anagrafe, senza obblighi devolutivi del patrimonio.

A decorrere dal periodo d'imposta successivo al rilascio della autorizzazione da parte della Commissione, l'Anagrafe delle ONLUS verrà definitivamente soppressa.

Per un approfondimento dell'argomento si rimanda alla nostra **Newsletter n. 28 del 5 novembre 2020**, interamente dedicata alla formazione, tenuta e conservazione del "REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE - RUNTS".

La versione aggiornata al 2 aprile 2022 della presente newsletter è pubblicata sul nostro sito e sul nostro canale Telegram.

LINK:

[Per consultare l'elenco delle ONLUS aggiornato al 22 novembre 2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale clicca qui.](#)

2. SUPERAMENTO DELLA FASE EMERGENZIALE - Aggiornate le Linee Guida per il trasporto e per la ripresa delle attività economiche e sociali

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello nazionale e internazionale e ritenuto necessario continuare ad assicurare, anche successivamente alla cessazione dello stato di emergenza, lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali, il Ministero della salute, ha emanato **due ordinanze, entrambe datate 1° aprile 2022**:

- La **prima**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile, con la quale sono state emanate le «**Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico**»,
- La **seconda**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2022, con la quale sono state emanate le «**Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali**», elaborate dal Comitato tecnico-scientifico nella seduta del 30 marzo 2022, elaborate dal Comitato tecnico-scientifico nella seduta del 30 marzo 2022.

Entrambe le ordinanze **producono effetti a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022**, fatte salve le specifiche disposizioni di legge vigenti in materia, e si applica anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Le principali novità alle **regole per il trasporto pubblico** riguardano:

- l'obbligo di mascherina FFP2 sui mezzi di trasporto;
- l'accesso con Green Pass base (e non più con Super Green Pass/Green Pass rafforzato).

Le **Linee Guida per la ripresa delle attività economiche** tengono sempre conto delle disposizioni del D.L. n. 52/0221 (c.d. "Decreto Riapertura") e del D.L. n. 65/2021 e sono adottate ai sensi dell'art. 1, comma 14, del D.L. n. 33/2020 (c.d. "Decreto Riapertura 2020").

Pur essendo mantenuta l'impostazione quale strumento sintetico e di immediata applicazione, gli indirizzi delle Regioni sono stati **integrati con alcuni nuovi elementi conoscitivi** tra cui:

- la **vaccinazione anti-COVID19**,
- l'introduzione progressiva della **certificazione verde COVID-19**.

Si è voluto poi **rimarcare le misure di prevenzione sicuramente efficaci**, in luogo di misure che, pur diffusamente adottate, non aggiungono elementi di maggiore sicurezza.

LINK:

[Per scaricare il testo della prima ordinanza clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della seconda ordinanza clicca qui.](#)

3. BILANCI 2021 - L'emergenza Covid e le novità riguardo i termini e le modalità di convocazione delle assemblee societarie - Qualche breve considerazione

Siamo vicini alla data di approvazione dei bilanci delle società redatti per l'anno 2021 e senza ricordare gli adempimenti previsti dal Codice civile, che tutti conoscono, vogliamo concentrare la nostra attenzione su una **serie di novità** tra cui quelle riguardanti i tempi e le modalità di approvazione del bilancio di esercizio delle società anche a seguito **dell'impatto della pandemia Covid-19 sulle imprese**.

1) In particolare, in riferimento alla **data di convocazione e alle riunioni per approvazione del bilancio da parte dell'assemblea** è da rilevare che il nostro Paese è stato interessato da una forte propagazione del Covid-19 e la autorità competenti, ai fini di attenuare la diffusione dell'infezione, tra cui la restrizione della circolazione, hanno emanato **misure restrittive che impattano anche sulle riunioni societarie oggetto di approvazione dei bilanci di esercizi**.

Il legislatore, ai fini di agevolare le imprese avverso la propagazione del Covid-19, ha disposto che le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, possono, con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, **anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie**, prevedere:

- **l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza;**
- **l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.**

Dunque, le citate società possono prevedere che l'assemblea si svolga anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che **garantiscono le identificazioni dei partecipanti**, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, **senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo**, ove previsti, il Presidente, il Segretario o il Notaio.

Per le **società a responsabilità limitata** può essere prevista, in deroga alle disposizioni di legge e statutarie, l'espressione del voto **mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto**.

Le condizioni affinché l'assemblea ordinaria e straordinaria di una società di capitali, possa essere svolta con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, è necessario che siano **rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci**.

Pertanto, con la clausola deve essere previsto quanto segue:

- consentire al **Presidente dell'assemblea**, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- consentire al **soggetto verbalizzante** di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- consentire agli **intervenuti** di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i **luoghi audio/video collegati a cura della società**, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante. L'assemblea può essere convocata in **videoconferenza** tra la sede principale e le varie filiali della società, ove precisato nell'avviso di convocazione. In tali condizioni, l'assemblea si considera tenuta **nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione**, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Nella Nota Operativa n. 4 del 2022, la Fondazione Accademia Romana di Ragioneria ha affrontato anche un tema importante che riguarda l'eventuale **collegamento in videoconferenza presso filiali** e la previsione della possibilità che sorgano **problemi tecnici**.

Secondo la Fondazione sarebbe necessario che nello statuto della società venga precisato che, nel caso di collegamento in videoconferenza con le filiali, sorgano problemi tecnici quali: il mancato collegamento o l'interruzione del collegamento durante l'assemblea.

In questi casi:

- a) qualora il **collegamento con una filiale non sia tecnicamente possibile, l'assemblea non è valida** e, pertanto, deve essere riconvocata per una data successiva;
- b) qualora nel corso dell'assemblea, si sia **interrotto il collegamento con una filiale**, la riunione deve essere **dichiarata sospesa** dal Presidente dell'assemblea "Generale"; saranno considerate valide le delibere adottate sino al momento della sospensione.

2) Per quanto riguarda la **data entro cui approvare i bilanci al 31 dicembre 2021** bisogna fare attenzione a come è cambiata nel tempo la normativa.

L'art 106, comma 1, del **D.L. n. 18/2020** (convertito dalla L. n. 27/2020), emanato all'esplosione della pandemia, disponeva inizialmente:

*"In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata **entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio**".*

Tale norma, ha trovato, dunque, pacifica applicazione per le assemblee di approvazione dei bilanci 2019, avvenute nel corso dell'anno 2020.

Il protrarsi della pandemia ha fatto sì che anche nell'anno 2021 si rendesse necessario consentire l'adozione del termine lungo per l'approvazione dei bilanci.

Per questo motivo, con la **legge 26 febbraio 2021, n. 21**, di conversione del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183, il citato comma 1 dell'art. 106 del D.L. 18/2020 è stato così modificato:

*"1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata **per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio**".*

La norma, che inizialmente disponeva una deroga di carattere generale ha pertanto, dopo la modifica, **circoscritto i propri effetti alla sola approvazione dei bilanci al 31 dicembre 2020**.

Il testo, nella formulazione modificata, è tuttora il testo attualmente vigente.

Per il 2022, come abbiamo rilevato sopra, il Legislatore ha previsto un'ulteriore estensione della normativa emergenziale da Covid-19. Lo ha fatto con l'art 3 del **D.L. 30 dicembre 2021, n. 228**, che, al primo comma, così dispone:

*"Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, **relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti, è prorogato al 31 luglio 2022**".*

La citata norma ha, di fatto, esteso la portata delle disposizioni dell'art 106 a tutte le assemblee tenute entro il 31 luglio 2022. Ma attenzione: la norma riguarda **esclusivamente le modalità di tenuta delle assemblee e non anche la tempistica di convocazione**.

Dunque, dal testo vigente dell'art. 106, se ne ricava che **il bilancio 31 dicembre 2021 dovrà essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio**.

La proroga della applicabilità delle disposizioni dell'art 106 a tutte le assemblee tenute **entro il 31 luglio 2022** riguarda quindi, non la tempistica di convocazione, visto che nessuna modifica è stata apportata al disposto del comma 1, ma le sole modalità di tenuta disciplinate dai commi successivi.

Dunque, anche nell'anno 2022 (e fino al 31 luglio) le assemblee potranno tenersi in videoconferenza, adottare le decisioni con consultazione scritta anche ove non previsto dallo statuto, **ma il termine legale per sottoporre ai soci il progetto di bilancio resta comunque quello dei 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio**, e dunque entro il 30 aprile 2022, salvo il ricorso al maggior termine di cui di cui ed alle condizioni degli articoli 2364 e 2478-bis.

E tutto questo, nonostante la richiesta rivolta al Ministro dell'economia e delle finanze da parte del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti con la quale si chiedeva di confermare la proroga del termine finale di convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione dei bilanci societari al 31 dicembre 2021 a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, in analogia a quanto disposto per l'approvazione dei bilanci al 31 dicembre 2020.

A questa richiesta non ci risulta che sia pervenuta alcuna risposta da parte del Ministero dell'economia.

4. ENTI DEL TERZO SETTORE - Bilanci e rendiconti 2021 secondo i nuovi schemi - Ulteriori chiarimenti dal Ministero del lavoro

Dopo l'avvio del Registro Unico Nazionale (RUNTS), gli Enti del Terzo settore (organizzazioni di volontariato - OdV, associazioni di promozione sociale - APS e organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS) si stanno apprestando a predisporre il primo bilancio, quello relativo all'esercizio 2021, in conformità alle previsioni del Codice del Terzo settore, con la **nuova modulistica approvata dal Ministero del Lavoro con il D.M. 5 marzo 2020** e alla luce del **principio contabile OIC 35**.

Sul punto, il **Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha emanato in data 5 aprile 2022 la nota n. 5941** con la quale vengono affrontate le principali problematiche operative legate al **deposito del bilancio d'esercizio e all'obbligo di adizione dei nuovi schemi adottati con il D.M. 5 marzo 2020**.

Già con la precedente **nota del 29 dicembre 2021, Prot. 19740**, il Ministero del Lavoro, Direzione Generale del Terzo Settore, aveva formulato indicazioni specifiche sulla decorrenza dell'obbligo di utilizzo della modulistica introdotta dal **D.M. 5 marzo 2020**.

Il citato decreto, in conformità a quanto prevede il Codice del Terzo settore (art. 13, D.Lgs. n. 117/2017), individua **quattro modelli di documenti di bilancio**:

- lo **stato patrimoniale**, il **rendiconto gestionale** e la **relazione di missione**, che devono essere adottati obbligatoriamente dagli ETS aventi entrate annuali pari o superiori a 220 mila euro;
- il **rendiconto per cassa**, che può essere utilizzato dagli ETS aventi entrate annuali inferiori a 220 mila euro.

Gli ETS che svolgono invece la loro **attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale** redigono il bilancio di esercizio e lo depositano presso il Registro delle imprese sulla base delle disposizioni previste dal Codice civile (art. 13, commi 4 e 5, del Codice del Terzo settore).

Lo stesso decreto ministeriale ha, inoltre, previsto che i modelli da esso disposti **si applicano a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso al 18 aprile 2020** (data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale dello stesso decreto): ciò significa che gli ETS che hanno l'esercizio sociale coincidente con l'anno solare devono adottare i nuovi modelli di bilancio proprio **a partire dal bilancio di esercizio 2021** (che saranno chiamati ad approvare nel 2022, nei termini statutari previsti).

La nuova nota ministeriale n. 5941/2020 distingue a seconda che si tratti:

- **di enti che si iscrivono per la prima volta nel Registro Unico (RUNTS),**
- **di una ONLUS, o**
- **di una organizzazione di volontariato (OdV) o associazione di promozione sociale (APS) sottoposte al processo di migrazione avviato il 23 novembre 2021.**

E' necessario partire dal presupposto che, per tutte queste tipologie di ETS, diverse da quelle iscritte nella sezione "imprese sociali" del Registro imprese, **l'iscrizione nel RUNTS ha effetto costitutivo**, in quanto comporta l'attribuzione della qualifica di "Ente del Terzo settore - ETS" all'organizzazione iscritta, conformemente al dettato dell'articolo 4, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore - CTS), che individua tra gli elementi costitutivi della figura giuridica dell'ETS appunto l'iscrizione al RUNTS. Ne deriva che, per i **nuovi soggetti iscritti al RUNTS** - diversi dalle OdV, APS o ONLUS iscritte nei rispettivi, preesistenti registri - l'obbligo di adozione dei modelli di bilancio definiti con il sopra citato D.M. del 5 marzo 2020 **si configura soltanto in seguito all'avvenuta iscrizione** e pertanto, l'obbligo di attenersi agli schemi ministeriali sorge soltanto **a partire dall'esercizio finanziario nel quale l'ente medesimo ha conseguito l'iscrizione al RUNTS**.

Questo sta a significare che nel caso si tratti di ente che abbia ottenuto la qualifica di ETS nel 2022, l'obbligo di adottare i nuovi schemi di bilancio scatterà a partire dall'esercizio 2022, con il deposito presso il RUNTS **entro il 30 giugno dell'anno successivo**.

Per le OdV e le APS, seppur obbligate a redigere già dall'esercizio 2021 il proprio bilancio secondo i nuovi schemi e a depositarlo entro il 30 giugno 2022, nel caso il perfezionamento della loro iscrizione al RUNTS a seguito del processo di migrazione non si concluda entro tale data, avranno la possibilità di depositare il bilancio d'esercizio 2021 **entro i 90 giorni successivi al perfezionamento dell'iscrizione**.

Diversamente, il bilancio d'esercizio relativo al 2022 dovrà essere depositato entro il 30 giugno dell'anno successivo all'iscrizione nel RUNTS.

Per quanto concerne le ONLUS, il Ministero ribadisce l'obbligo per tali enti di adottare i nuovi schemi di bilancio a partire dall'esercizio 2021.

Questo significa che le ONLUS che abbiano optato per l'iscrizione al RUNTS nel corso del 2022 (nonostante che tali enti abbiano tempo fino al 31 marzo successivo all'autorizzazione della Commissione europea), potranno depositare già entro il 30 giugno 2022 il bilancio relativo all'esercizio 2021, nel caso abbiano ottenuto la qualifica di ETS prima di tale data.

Diversamente, il deposito potrà avvenire nei 90 giorni successivi al perfezionamento della propria iscrizione.

A tale proposito è bene ricordare che **le ONLUS che decideranno di rimanere iscritte all'anagrafe e di non trasferirsi da subito nel RUNTS** (per scelta definitiva o aspettando, per farlo, l'entrata in vigore del nuovo regime fiscale) **non avranno** ovviamente **l'obbligo di depositare presso tale Registro il bilancio entro il 30 giugno**, adempimento quest'ultimo a cui sono soggetti per legge solamente gli enti iscritti al Registro unico.

Gli enti non commerciali che non si iscriveranno al RUNTS e che quindi non assumeranno la qualifica di ETS (per scelta o per impossibilità in base ai limiti stabiliti dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 117/2017 - CTS), avranno facoltà di utilizzare gli schemi di bilancio e la relativa reportistica o potranno invece continuare a mantenere la loro precedente impostazione non sussistendo, in questo caso, l'obbligo nei termini stabiliti dall'articolo 13, comma 1 del Codice del Terzo settore.

Imprese sociali - Cooperative sociali e SOMS

Quanto premesso **non riguardano gli enti iscritti nella sezione speciale "imprese sociali" del Registro imprese** (imprese sociali, cooperative sociali - pur se ricomprese tra le "ONLUS di diritto" - e società di mutuo soccorso-SOMS).

Alle **imprese sociali**, in qualunque forma costituite, inclusi gli **enti religiosi e fabbricerie** ex art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 112/2017, si applicano infatti le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1 del D.Lgs. n. 112/2017; alle **cooperative sociali e alle SOMS** le disposizioni specifiche previste dalla normativa speciale che le riguarda.

L'impresa sociale deve:

- a) **redigere e depositare presso il Registro delle imprese il bilancio di esercizio** redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del Codice civile, in quanto compatibili;
- b) **depositare presso il Registro delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale** redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 4 luglio 2019 e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Il principio contabile ETS OIC 35

Il Consiglio di Gestione dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), in data 3 febbraio 2022, ha approvato in via definitiva il **principio contabile OIC 35** sugli enti del Terzo Settore (ETS) volto a recepire le specificità del settore non-profit nei loro bilanci.

In riferimento all'obbligatorietà di adozione degli schemi, il suddetto OIC 35 disciplina i **criteri** per la **presentazione dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della relazione di missione** degli Enti del Terzo Settore, con particolare riguardo alla loro struttura e al loro contenuto.

Le relative disposizioni **si applicano ai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2021**, con specifiche disposizioni di prima applicazione, nell'ottica della transizione, in particolare con riferimento ai criteri di valutazione.

La circolare del Ministero del lavoro n. 5941/2022 ricorda che ai sensi del nuovo principio contabile OIC 35 per gli enti chiamati a redigere il bilancio 2021 **non** è richiesto inserire il **bilancio comparativo** relativo al 2020.

La nuova modulistica di bilancio per gli ETS

L'obbligo di stesura del bilancio per gli ETS, già contenuto all'articolo 13 del D.Lgs. n. 117/2017 (CTS), ha trovato piena e compiuta attuazione con l'introduzione del D.M. 5 marzo 2020 e la relativa adozione dei nuovi schemi di bilancio.

I modelli introdotti e costituenti l'allegato 1) al D.M. 5 marzo 2020 sono i seguenti:

- modello A) stato patrimoniale;
- modello B) rendiconto gestionale;
- modello C) relazione di missione;
- modello D) rendiconto per cassa.

L'allegato 1 al Decreto contiene una parte d'**illustrazione introduttiva** e nella parte finale, ai fini di una più agevole lettura della modulistica, un **glossario esplicativo** delle varie poste del bilancio.

Per un **analisi approfondita del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020 e dell'OIC 35 Principio Contabile ETS**, segnaliamo lo studio di Matteo Pozzoli, pubblicato dalla Fondazione Nazionale Commercialisti (FNC) a marzo del 2022.

LINK:

[Per consultare il D.M. 5 marzo 2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il documento della FNC clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare la nota ministeriale n. 11029/2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare la nota ministeriale n. 19740/2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare la nota ministeriale n. 5941/2022 clicca qui.](#)

5. ENTI DEL TERZO SETTORE - Le linee guida per la redazione e la pubblicazione del bilancio sociale

Con **decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 luglio 2019** - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019 - sono state approvate le **Linee guida per la redazione del bilancio sociale**.

Le presenti Linee guida, secondo quanto disposto all'articolo 3, sono in **vigore a partire dalla redazione del bilancio sociale relativo al primo esercizio successivo a quello in corso alla data della pubblicazione** e quindi - per le realtà con esercizio sociale coincidente con l'anno solare - **a partire dai bilanci relativi all'esercizio sociale 2020, approvati nel corso del 2021**.

Le linee guida individuano le **finalità**, i **principi di redazione** e i **contenuti minimi** che ciascun **bilancio sociale** dovrà prevedere, suddivisi in sezioni, definendone così la composizione.

Il **bilancio sociale** può essere definito come uno «strumento di rendicontazione delle responsabilità («*Accountability*»), dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da un'organizzazione. Ciò al fine di offrire un'informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati non ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta nel bilancio di esercizio»

Soggetti coinvolti

Sono tenuti alla redazione del bilancio sociale i seguenti Enti del Terzo settore:

- gli **enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro** (art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017);
- i **centri di servizio per il volontariato** (art. 61, comma 1, lettera l), D.Lgs. n. 117/2017);
- le **imprese sociali** (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 112/2017), ivi **comprese le cooperative sociali**;

- i **gruppi di imprese sociali** (con l'obbligo, ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 112/2017, di redigerlo in forma consolidata).

Tuttavia, nulla vieta che quanti non siano tenuti per legge decidano comunque di redigere e pubblicare, ad es. sul proprio sito istituzionale, il bilancio sociale.

Naturalmente in questo caso, il documento non dovrà necessariamente essere predisposto in conformità con le presenti linee guida e con la disciplina contenuta nelle disposizioni rinvenibili nei decreti legislativi interessati, pur sollecitando la loro applicazione.

Struttura e contenuto

Per gli enti di Terzo settore tenuti *ex lege* alla redazione, il bilancio sociale dovrà contenere almeno le informazioni che vengono indicate al punto 6 delle Linee guida.

Approvazione, deposito e pubblicazione

Il bilancio sociale deve essere **approvato dall'organo statutariamente competente**, dopo essere stato **esaminato dall'organo di controllo** che lo integra con le informazioni sul monitoraggio e l'attestazione di conformità alle linee guida.

Gli enti sui quali grava l'obbligo di redazione e deposito devono provvedere al **deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)** o nel caso di imprese sociali **presso il registro delle imprese**, provvedendo altresì alla **pubblicazione del documento sul proprio sito internet** o, qualora ne siano sprovvisti, su quello della rete associativa cui aderiscono.

In particolare:

- gli **enti iscritti al RUNTS: entro il 30 giugno di ogni anno** con riferimento all'esercizio precedente (art. 48, comma 3, codice del Terzo settore);
- le **imprese sociali**: in assenza di una specifica disposizione rinvenibile nel D.Lgs. n. 112/2017, si ritiene applicabile per effetto dell'art. 1, comma 5, di quest'ultimo, la medesima scadenza di cui al punto precedente, applicabile pertanto in via generale agli enti del Terzo settore.

La data appena riportata riguarda il termine per l'effettuazione del **deposito del bilancio sociale regolarmente approvato**.

Le **imprese sociali** che - costituite nelle forme di cui al Libro V del Codice civile, sono tenute al deposito del bilancio di esercizio presso il Registro delle imprese entro trenta giorni dalla data del verbale di approvazione (art. 2435 C.C.), possono, secondo quanto previsto dalle normative proprie delle loro tipologie societarie, effettuare il deposito del bilancio di esercizio successivamente al 30 giugno - **potranno depositare il bilancio sociale entro la medesima scadenza** consentita dalla legge per il deposito del bilancio di esercizio, per ragioni di semplificazione procedimentale.

Gli enti che redigono volontariamente il bilancio sociale ne assicurano comunque l'opportuna diffusione tramite i canali di comunicazione digitali propri o delle relative reti associative.

La **pubblicazione sul sito internet** e sugli altri canali digitali avviene assicurando per quanto possibile criteri di accessibilità e di pronta reperibilità delle informazioni (ad esempio anche creando sul sito una pagina o sezione dedicata).

Deposito presso il Registro delle imprese

Il bilancio sociale (**non soggetto al formato XBRL**) va depositato esclusivamente in formato PDF/A - codice documento **B08**, codice atto **716**.

Il deposito va effettuato **con pratica distinta rispetto a quella di deposito del bilancio di esercizio**.

L'adempimento è soggetto:

- al versamento dei **diritti di segreteria di euro 62,00**; se trattasi di cooperativa sociale di euro 32,00;
- al versamento **dell'imposta di bollo** di euro 59,00 se trattasi di società di persone, di euro 65,00 se trattasi di società di capitali.

E' prevista l'**esenzione dall'imposta di bollo** nel caso di cooperativa sociale ovvero di altra organizzazione collettiva del Terzo settore (art. 82, commi 1 e 5, D.Lgs. n. 117/2017)

LINK:

[Per consultare il D.M. 4 luglio 2019 clicca qui.](#)

6. SOCIETA' BENEFIT - Contenuto della relazione annuale da allegare al bilancio - Le verifiche da parte dell'organo di controllo

Il fenomeno delle **Società Benefit**, introdotte nel nostro ordinamento dall'art. 1, commi da 376 a 384, della **legge 28 dicembre 2015, n. 208** (Legge di stabilità per l'anno 2016), si sta sempre più imponendo nel panorama italiano, nel contesto di una crescente attenzione verso i valori della sostenibilità.

Non a caso il numero delle SB è aumentato, tra il 2018 e il 2021, da 420 a circa 2.000, con l'ingresso anche nel mercato borsistico.

Come si evince dal 376 comma dell'articolo 1, le finalità perseguite dal legislatore sono quelle di promuovere la costituzione, nonché la diffusione, di società che perseguono un **duplice fine**; da una parte, la **realizzazione di attività lucrative** dirette a distribuire gli utili ai soci e, dall'altra, **perseguire iniziative benefiche** a favore di una vasta pluralità di portatori di interesse.

La Società Benefit si caratterizza, dunque, per la **duplice finalità** e l'individuazione del beneficio comune nelle clausole statutarie.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 377, della L. 208/2015 "*Le finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina*".

Dunque, possono diventare "società benefit", sia le società di persone, sia le società di capitali che le società cooperative, rispettando la relativa disciplina.

Con tale previsione le società hanno la possibilità di poter perseguire, in modo congiunto e integrato, **finalità di lucro e di beneficio sociale**, intenzionalmente e consapevolmente specificati nello statuto.

Con questa nuova qualifica giuridica un'impresa, oltre ai propri obiettivi di profitto, si impegna a **perseguire anche scopi di beneficio comune** atti ad avere un impatto positivo a lungo termine sulla società civile e sull'ambiente.

L'introduzione da parte del legislatore della "società benefit" apre, dunque, le porte ad un concetto d'impresa che va **oltre la divisione degli utili** e che tiene conto di **una o più finalità di bene comune**, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente.

Proprio in vista dei particolari obiettivi sociali perseguiti da questo tipo di società gli amministratori hanno l'obbligo di redigere una **relazione annuale da allegare al bilancio**, avente ad oggetto il perseguimento del beneficio comune.

Quale debba essere il contenuto di questa relazione lo precisa il comma 382, dell'articolo 1, della L. n. 208/2015.

Tale relazione, da **allegare al bilancio societario**, deve includere necessariamente:

- a) la **descrizione** degli **obiettivi specifici**, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
- b) la **valutazione dell'impatto** generato utilizzando uno standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato 4 della legge e che comprende le **aree di valutazione** identificate nell'allegato 5 (governo d'impresa, lavoratori, altri portatori d'interesse, ambiente);
- c) una **sezione** dedicata alla **descrizione** dei nuovi **obiettivi** che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

La relazione annuale è **pubblicata nel sito internet della società** (art. 1, comma 383).

Tra gli **obblighi dell'organo di controllo**, oltre all'obbligo di valutare la correttezza dell'operato degli amministratori anche in relazione all'attività svolta per bilanciare l'interesse dei soci con il perseguimento delle finalità di beneficio comune individuato nello statuto, va annoverata la **verifica della conformità della relazione annuale** anche rispetto allo standard delle metriche di valutazione esterna utilizzate per la misurazione dell'impatto generato.

L'attività di controllo sulla relazione di impatto - come rilevato dal il Sole 24 ore del 5 aprile, pag. 35 - è **assimilabile alla vigilanza del collegio sindacale delle società quotate** sulla dichiarazione non finanziaria in ordine, ad esempio, alla pubblicazione, agli ambiti di applicazione e all'adeguatezza di tutte le procedure e le strutture che presidono alla produzione, misurazione e rappresentazione dei risultati e delle informazioni oggetto della relazione.

Deposito del bilancio al Registro imprese

Le Società Benefit depositano il bilancio di esercizio **secondo le disposizioni delle società per azioni** (codice atto 711, 712 o 718).

Termine di presentazione: 30 giorni dalla data del verbale di approvazione Importi:

- **diritti di segreteria** euro 62,70
- **imposta di bollo** euro 65,

La relazione annuale concernente il perseguimento del beneficio comune sopra descritta dovrà essere allegata in formato PDF/A attribuendole codice documento **R09**.

7. BILANCI - Il CNDCEC ha aggiornato i modelli relativi alle relazioni del collegio sindacale

Il **Consiglio nazionale dei dottori commerciali ed esperti contabili** (CNDCEC) ha pubblicato il consueto **aggiornamento annuale dei modelli di relazione del collegio sindacale** da redigere in occasione dell'approvazione dei bilanci d'esercizio chiusi al 31 dicembre 2021.

I modelli proposti si prestano ad essere utilizzati dal collegio sindacale sia per esprimere le risultanze del lavoro svolto in termini di vigilanza e altri doveri ai sensi dell'art. 2429, comma 2, C.C., sia nelle circostanze in cui il collegio sindacale sia anche incaricato della revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

L'aggiornamento si è reso necessario a seguito dell'entrata in vigore di significative novità normative in tema di bilanci relativi all'esercizio 2021.

Due sono i gruppi di documenti:

- 1) Il primo, riguarda le **"Norme di comportamento del collegio sindacale, verbali e procedure"** e contiene 15 allegati;
- 2) Il secondo, riguarda **"La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti"** e contiene tre allegati.

LINK:

[Per accedere direttamente al primo documento clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere direttamente al primo documento clicca qui.](#)

8. CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI E ATTESTAZIONE SOA - Disponibili anche tramite SPID

Dal 28 marzo 2022, l'accesso ad alcuni servizi online dell'**Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)** avviene **anche tramite SPID**, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.

È, tuttavia, previsto un periodo transitorio in cui poter utilizzare, sia le "Credenziali ANAC" che le credenziali SPID, per accedere ai servizi elencati di seguito.

I servizi erogati dall'ANAC già integrati con il sistema di autenticazione SPID sono i seguenti:

- **Certificati esecuzione lavori (CEL);**
- **Attestazioni SOA (nuova versione)**

Il **primo servizio** è rivolto al **Responsabile unico del procedimento (RUP)** delle stazioni appaltanti che rilascia il Certificato all'impresa esecutrice di lavori pubblici che ne abbia fatto richiesta.

Il **secondo servizio** invece è dedicato al rilascio delle attestazioni da parte delle **Società Organismi di Attestazione (SOA)**.

Per accedere ai servizi sopra elencati occorre:

- **Essere registrati** come utenti dei servizi dell'Autorità oppure **essere in possesso di una identità SPID** - Sistema Pubblico di Identità Digitale;
- Disporre di un **profilo di Responsabile del procedimento** ai sensi del D.lgs. n. 50/2016;

- **Procedere con l'attivazione del profilo** secondo le modalità operative descritte nel Manuale utente per la registrazione e la profilazione degli utenti.
- **Accedere al servizio richiesto.**

LINK:

[Per maggiori informazioni sul rilascio dei Certificati Esecuzione Lavori \(CEL\) clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sui servizi alle Società Organismo di Attestazione \(SOA\) clicca qui.](#)

9. LAVORI USURANTI - Domanda di riconoscimento dei requisiti entro il 1° maggio

Entro il 1° maggio 2022 coloro che svolgono **lavori c.d usuranti** e che perfezionano requisiti per il pensionamento anticipato nell'anno 2023, devono presentare **domanda di riconoscimento dei requisiti per accedere al pensionamento anticipato.**

Con tale domanda si richiede all'INPS il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti (lavori usuranti).

La scadenza del 1° maggio è fissata ex art. 2 del D.Lgs. n. 67/2011.

La domanda di certificazione dei requisiti dovrà essere presentata tramite il **modulo AP45.**

Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile a condizione che l'attività usurante sia svolta **per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa** ovvero **per almeno metà della vita lavorativa complessiva.**

L'INPS, con **messaggio n. 1201 del 16 marzo 2022**, ha fornito le istruzioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2022, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, con riferimento ai soggetti che perfezionano i prescritti requisiti nell'anno 2023.

La domanda in argomento può essere presentata **anche dai lavoratori dipendenti del settore privato che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti** e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, secondo le regole previste per dette gestioni speciali.

Presentata la domanda di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi, sarà necessario **presentare l'ulteriore domanda di pensionamento anticipato.**

Per coloro che presentano domanda entro il 1° maggio 2022 e che perfezionano per il pensionamento anticipato dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l'INPS comunicherà **l'accoglimento della domanda con riserva.** Questo perchè l'efficacia del provvedimento è subordinata all'accertamento dell'effettivo perfezionamento dei requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2023.

LINK:

[Per consultare il testo del messaggio INPS n. 1201/2022 clicca qui.](#)

10. ESPORTAZIONE EXTRA UE DI ROTTAMI FERROSI - Obbligo di notifica fino al 31 luglio 2022 - Fornite le indicazioni operative

E' stata pubblicata, la **circolare 1° aprile 2022 con cui il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale** forniscono indicazioni operative sull'**obbligo di notifica**, almeno dieci giorni prima dell'avvio dell'operazione, previsto per le imprese italiane o stabilite sul territorio nazionale che intendano **esportare i rottami ferrosi**, strategici per le filiere produttive, **fuori dall'Unione europea.**

La misura, introdotta dal Governo nel **D.L. n. 21/2022** recante "*Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina*", sarà in vigore **fino al 31 luglio 2022** e prevede **sanzioni amministrative**, per chi non osservi l'obbligo di notifica, pari al 30% del valore dell'operazione e comunque non inferiore a euro 30 mila per ogni singola operazione.

Per venire incontro alle richieste delle imprese e al fine di acquisire una completa informativa sull'export di rottami ferrosi è stato pertanto predisposto un **apposito modulo** che dovrà essere inviato alle due seguenti caselle email:

- nerf@pec.mise.gov.it
- dque.10@cert.esteri.it

Nella circolare viene inoltre precisato che verranno effettuati **controlli** su mancate notifiche ovvero su notifiche incomplete di concerto con la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare e scaricare il modulo di notifica clicca qui.](#)

11. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PAGAMENTI DEI DEBITI COMMERCIALI - Le indicazioni da parte della Ragioneria Generale dello Stato

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con **circolare del 7 aprile 2022, n. 17, Prot. 59294**, è intervenuto sui tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni. Adempimenti previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

Nella circolare si ricorda che nell'ambito della seconda fase della **procedura d'infrazione UE n. 2014/2143** – Attuazione della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali - a seguito della sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, in data 28 gennaio 2020, per la violazione da parte dell'Italia della direttiva, la Commissione europea ha aperto una **nuova fase di interlocuzione**, in cui ha chiesto all'Italia la trasmissione di un **monitoraggio con cadenza semestrale dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni**.

Le risultanze del monitoraggio sono essenziali ai fini di una positiva conclusione della procedura d'infrazione, ovvero possono costituire, qualora permangano situazioni di mancato rispetto dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni, elemento di aggravamento della procedura in essere, con ciò determinando un possibile nuovo deferimento dell'Italia dinanzi la Corte di Giustizia europea e la comminazione di rilevanti sanzioni pecuniarie.

Tra le riforme abilitanti del PNRR, che l'Italia si è impegnata a realizzare in linea con le raccomandazioni della Commissione europea, è prevista la Riforma n. 1.11 relativa alla **"Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie"**

Nella prospettiva di corrispondere pienamente alle richieste della Commissione, sia nell'ambito del prosieguo della procedura di infrazione che in relazione agli impegni assunti con la Riforma n. 1.11 del PNRR, la ragioneria Generale dello Stato sottolinea che è necessario che tutti i soggetti a cui è rivolta la presente circolare concorrano, in ragione dei rispettivi profili di competenza, ad **assicurare la piena attuazione delle disposizioni previste dal quadro normativo vigente** sui tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni.

A tal fine, la presente circolare fornisce utili indicazioni sugli aspetti di maggior rilievo connessi alle **modalità di applicazione delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento** previste dalla legge n. 145 del 2018 (Legge di bilancio 2019), come successivamente modificata dall'articolo 9, comma 2 del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

L'applicazione delle misure di garanzia è basata sulla verifica di due indicatori previsti dall'art. 1, comma 859, lettere a) e b), della citata legge n. 145 del 2018:

- 1) **indicatore di riduzione del debito progressivo**: si applicano le misure se il debito commerciale residuo scaduto alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente;
- 2) **indicatore di ritardo annuale dei pagamenti**: si applicano le misure se l'amministrazione rispetta la condizione di cui alla lett. a), ma presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dal decreto legislativo n. 231 del 2002.

Entrambi gli indicatori sono elaborati mediante la **piattaforma dei crediti commerciali (PCC)**.

In considerazione del fatto che la scadenza dei termini di pagamento è fissata in via ordinaria in **30 giorni**, ad eccezione degli Enti del comparto sanitario e delle imprese pubbliche di cui al decreto legislativo n. 333/2003 (comparti per i quali il termine è raddoppiato), nella circolare, al Punto n. 7, si raccomanda che **"l'eventuale estensione dei tempi di pagamento oltre tale termine, fino ad un massimo di 60 giorni, deve essere puntualmente giustificata, con prova per iscritto della clausola relativa al termine, in ragione della particolare "natura del contratto" o di "talune sue caratteristiche", come prescritto dalla normativa di riferimento. In ogni caso, nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione, i termini di pagamento non possono essere superiori a 60 giorni"**.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 17/2022 clicca qui.](#)

12. REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI (RPO) - Le tappe per la sua completa realizzazione - Gli effetti della iscrizione nel Registro - Obblighi degli operatori -Costi di accesso da parte degli operatori ancora da definire

Debutterà a luglio il nuovo Registro delle opposizioni, a cui si potranno iscrivere non solo, come già nel Registro attuale, i numeri di telefono fissi presenti negli elenchi pubblici e gli indirizzi postali, ma anche i numeri dei cellulari e quelli fissi "riservati".

Lo prevede il regolamento approvato con il **D.P.R. 27 gennaio 2022, n. 26**, che, dopo un percorso lungo e travagliato (è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2022), darà completa attuazione alla legge n. 5 del 2018.

Regolamento di cui abbiamo riferito a grandi linee nella nostra precedente newsletter.

Le tappe per la sua realizzazione

Il decreto, che **entrerà in vigore il prossimo 13 aprile**, fissa delle tappe serrate per realizzare il nuovo Registro.

La **prima** scadenza è quella fissata a **30 giorni dalla pubblicazione del regolamento**: si tratta della consultazione pubblica dei principali operatori e delle associazioni dei consumatori; consultazione che è **iniziata il 5 aprile e che si concluderà il prossimo 6 maggio** (art. 4, comma 2, lett. a)).

La **seconda** scadenza è quella fissata a **60 giorni dalla pubblicazione del regolamento: entro il 28 maggio** il Ministero dello sviluppo economico dovrà stabilire le modalità con cui i gestori telefonici dovranno fornire al Registro delle opposizioni i numeri fissi di cui dispongono ma non contenuti negli elenchi pubblici (art. 7, comma 10).

La **terza** scadenza è quella fissata a **120 giorni dalla pubblicazione del regolamento**: entro il prossimo **27 luglio** dovranno essere attivate, in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, le modalità tecniche ed operative per l'iscrizione al Registro e per la sua consultazione da parte degli operatori (art. 4, comma 2, lett. b)).

Tappe che sono assolutamente da rispettare visto che il regolamento dispone che comunque **dal 31 luglio saranno abrogate le norme del 2010** (dettate dal precedente regolamento approvato con il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 178), **che regolano il Registro attuale** (art. 14, comma 1).

Gli effetti della iscrizione nel Registro

Il contraente può richiedere contemporaneamente l'iscrizione nel Registro di tutte le numerazioni di cui è intestatario (art. 7, comma 3).

I contraenti iscritti al registro **possono rinnovare l'iscrizione in qualunque momento**. Il rinnovo dell'iscrizione al registro **comporta la revoca del consenso al trattamento della propria numerazione prestato ai titolari del trattamento precedentemente alla data di rinnovo dell'iscrizione** (art. 7, comma 4).

I contraenti iscritti al registro possono **revocare in qualunque momento la propria opposizione nei confronti di uno o più operatori** (art. 7, comma 5).

L'iscrizione al registro **preclude qualsiasi trattamento** degli indirizzi postali contenuti negli elenchi di contraenti e delle numerazioni nazionali fisse e mobili da parte degli operatori per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, effettuato mediante l'impiego del telefono oppure mediante posta cartacea (art. 7, comma 6).

Con l'iscrizione al registro e con il rinnovo della stessa, a seguito di esplicita richiesta dei contraenti, **si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi**, con qualsiasi forma o mezzo, che autorizzano il trattamento di numerazioni telefoniche nazionali, che siano o meno riportate negli elenchi, effettuato mediante l'impiego del telefono con o senza operatore per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale oppure mediante posta cartacea (art. 7, comma 7).

L'iscrizione nel registro di una numerazione o del corrispondente indirizzo postale riportato negli elenchi di contraenti è **a tempo indeterminato** e cessa solo in caso di revoca da parte del contraente intestatario della linea (art. 7, comma 9).

Le numerazioni e i corrispondenti indirizzi postali, già iscritti nel registro pubblico delle opposizioni alla data di istituzione del nuovo Registro, si **intendono automaticamente iscritti in quest'ultimo registro**, ferma restando la facoltà del contraente di rinnovare o revocare la propria opposizione successivamente all'iscrizione (art. 7, comma 11).

Costi di accesso al Registro

L'iscrizione nel Registro sarà **gratuita e semplificata** rispetto a quella attuale (art. 7, comma 1). E' invece a **pagamento la consultazione del Registro da parte degli operatori** (art. 6, comma 1).

Il gestore del registro, se diverso dal Ministero dello sviluppo economico, dovrà predisporre annualmente il **piano preventivo dei costi di funzionamento e manutenzione del registro**, comprensivo delle proposte delle tariffe per l'anno successivo, e comunicarlo, **entro il 30 novembre**, al Ministero dello sviluppo economico.

Tale piano dovrà essere approvato con decreto dello stesso Ministero dello sviluppo economico.

I proventi delle tariffe d'accesso al registro costituiscono esclusivamente risorse per la gestione dello stesso e **non possono essere aumentate per scopi di lucro** da parte del gestore (art. 6).

Obblighi da parte degli operatori e delle aziende di telemarketing

Gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche, nonché mediante l'impiego della posta cartacea:

a) hanno l'obbligo di **consultare mensilmente**, e comunque **precedentemente all'inizio di ogni campagna promozionale**, il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all'aggiornamento delle proprie liste. La consultazione del registro da parte di ciascun operatore **ha efficacia pari a quindici giorni** per i trattamenti di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono, con o senza operatore, e **pari a trenta giorni** per i trattamenti di dati per le medesime finalità mediante l'impiego della posta cartacea (art. 8, comma 2).

b) Hanno l'obbligo di **presentazione dell'identificazione della linea chiamante e dell'utilizzo di prefissi nazionali**: sono tenuti **a garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante**, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge n. 5 del 2018 (art. 9, comma 1).

Ricordiamo che la previsione normativa appena citata prevedeva che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) avrebbe dovuto **individuare due codici o prefissi specifici**, atti a identificare e distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate ad attività statistiche da quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale. E che, di conseguenza, tutti gli operatori esercenti l'attività di call center avrebbero dovuto provvedere ad adeguare tutte le numerazioni telefoniche utilizzate per i servizi di call center, anche delocalizzati, facendo richiesta di assegnazione delle relative numerazioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento dell'AGCOM.

L'AGCOM, con la **delibera n. 156/18/CIR del 26 settembre 2018**, ha individuato i seguenti due prefissi specifici:

- il codice "**0843**", per identificare le comunicazioni finalizzate ad attività statistiche. Fa eccezione l'Istat che potrà utilizzare un numero speciale per le sue campagne di raccolta informazioni di "pubblica utilità";
- il codice "**0844**", per identificare le comunicazioni finalizzate a ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale.

La formulazione della norma ha tuttavia fornito anche una **scappatoia** alle grandi aziende che incaricavano i call center di condurre una campagna di offerte: anziché il prefisso 0844, questi **potranno continuare a utilizzare numeri che iniziano per 0** (come i prefissi delle varie città) **oppure per 3** (come i prefissi dei cellulari).

Per l'Autorità, infatti, sarebbe in linea con il dettato legislativo la possibilità per i call center di utilizzare "*altra numerazione lecita*", purché sia "**identificabile e richiamabile**" dall'utente. Quindi, i call center che non utilizzeranno i due prefissi, mantenendo le numerazioni "tradizionali", **dovranno comunque garantire ai clienti numerazioni "in chiaro" che risultano, agli stessi, come identificativi (CLI) della linea chiamante.**

Ciò che cambiava, rispetto a prima, è il fatto **che i numeri dovranno essere identificabili e direttamente richiamabili dall'utente** in modo che, dopo la risposta di un centralino automatico che comunica la provenienza della chiamata, questi possa, se interessato, decidere di accedere alla proposta. In questo caso, la disciplina dovrebbe andare a regime entro due mesi.

c) Hanno l'obbligo di informativa: anche in assenza di specifica richiesta del contraente, sono tenuti ad indicare con precisione al contraente che i loro dati personali sono stati estratti legittimamente dagli elenchi di contraenti o da altre fonti, fornendo, altresì, le indicazioni utili all'eventuale iscrizione del contraente nel registro pubblico delle opposizioni (art. 10).

Sanzioni

All'articolo 13 del D.P.R. n. 26/2022 si stabilisce che "*in caso di violazione delle prescrizioni del presente regolamento, il contraente si avvale delle forme di tutela di cui al Capo VIII del **RGPD** e alla Parte III del **Codice***", che sono, rispettivamente, gli articoli dal 77 all' 84 e gli articoli dal 140-bis e seguenti, poi abrogati dal D.Lgs. n. 101/2018.

"**RGPD**" (*Regulation General Protection Data*) è il **regolamento (UE) n. 679/2016** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; "**Codice**" è il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al **decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196**.

Dunque, per le **sanzioni relative alla violazione del diritto di opposizione degli utenti** si deve far riferimento a quelle stabilite dall'art. 83, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR - *General Data Protection Regulation*), che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative fino a **20 milioni di euro** o per le imprese fino al **4% del fatturato mondiale totale annuo** dell'esercizio precedente, se superiore.

LINK:

[Per scaricare il testo del D.P.R. n. 26/2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del regolamento \(UE\) 2016/679 clicca qui.](#)

13. IMPOSTA DI BOLLO SU COPIE RILASCIATE PER VIA TELEMATICA - Pagamento in misura forfettaria a prescindere dalla dimensione del documento

Ai sensi dell'articolo 4, comma 1-quater della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, per i documenti rilasciati "*per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta*" e, dunque, "*se prodotti in conformità alle linee guida*" come disposto dall'articolo 23-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale - CAD) e dalle regole tecniche dettate dal d.P.C.M. 13 novembre 2014, l'imposta di bollo è "**dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento**".

Qualora, invece, detti documenti non posseggano tali caratteristiche, gli stessi scontano l'imposta in argomento ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 che prevede il pagamento dell'imposta di bollo nella misura di euro 16,00 per ogni foglio.
E' quanto chiarisce l'Agenzia delle entrate con la **risposta a interpello n. 170 del 6 aprile 2022**.

Con l'avvento della digitalizzazione dei processi e dei fascicoli è stato introdotto il "fascicolo digitale" in sostituzione di quello "cartaceo" che è costituito da documenti che possono essere formati in modalità digitale o dematerializzati secondo le modalità previste dall'articolo 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

Con riferimento al rilascio delle copie conformi dei fascicoli digitali che vengono trasmesse in formato digitale via PEC o per mezzo di e-mail, è stato chiesto di conoscere il corretto trattamento tributario da riservare alle stesse con riferimento all'imposta di bollo.

L'Agenzia delle entrate ricorda che il comma 1-quater dell'articolo 4 della Tariffa (introdotto dall'art. 1, comma 593, legge 27 dicembre 2013, n. 147, con decorrenza dal 1° gennaio 2014) prevede il pagamento dell'imposta di bollo per gli "*Atti e provvedimenti degli organi dell'Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, **rilasciati per via telematica** anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta*".

La nota a margine di predetto comma 1-quater stabilisce che "*Per gli atti e provvedimenti rilasciati per via telematica l'imposta di cui al comma 1-quater **è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento***".

Con riferimento ai **documenti informatici**, l'Agenzia delle entrate richiama le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 82/2005 (recante il Codice dell'amministrazione digitale - CAD). In particolare, vengono richiamati gli articoli **22** (rubricato "*Copie informatiche di documenti analogici*"), il successivo articolo **23-bis** (rubricato "*Duplicati e copie informatiche di documenti informatici*") e infine, l'articolo **71** (rubricato "*Regole tecniche*"), che prevede l'adozione delle "Linee Guida" contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del Codice da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID).

Tali regole tecniche sono state adottate con il d.P.C.M. 13 novembre 2014.

Alla luce di questo quadro normativo di riferimento, in generale, l'imposta di bollo è dovuta nella **misura forfettaria di 16,00 euro a prescindere dalla dimensione del documento**, per i **documenti rilasciati per via telematica** - anche in estratto o in copia dichiarata conforme all'originale - a coloro che ne abbiano fatto richiesta e **se prodotti in conformità alle linee guida** dettate dal D.P.C.M. 13 novembre 2014.

I documenti che, invece, non posseggono tali caratteristiche scontano l'imposta ai sensi dell'art. 4, comma 1, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972, che prevede il pagamento dell'imposta di bollo nella misura di **16,00 euro per ogni foglio**.

Pertanto, al fine di stabilire in quale misura l'imposta debba essere determinata e, in particolare, se possa applicarsi secondo un importo forfettario, è necessario che le copie si qualificano come "documenti informatici" rilasciati "per via telematica" secondo le disposizioni del CAD e delle relative regole tecniche dettate nel D.P.C.M. 13 novembre 2014.

Il semplice invio di un documento in formato "pdf" a mezzo di posta elettronica non può ritenersi tale.

LINK:

[Per scaricare il testo della risposta a interpello n. 170/2020 clicca qui.](#)

14. PNRR - LOTTA AL CAPORALATO E ALLO SFRUTTAMENTO DEI LAVORATORI NEL SETTORE AGRICOLO - Ripartiti ai Comuni 200 milioni di euro

Con un comunicato stampa del 1° aprile il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto che è stato firmato un decreto ministeriale che stabilisce la **ripartizione dei 200 milioni di euro** assegnati alle Amministrazioni locali con il **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**, per il superamento degli insediamenti abusivi dei braccianti agricoli.

Obiettivo presente nella "**Missione 5 Inclusione e Coesione**" del PNRR, che prevede il **recupero di soluzioni alloggiative dignitose per i lavoratori del settore agricolo**.

L'intervento definito dal decreto si svolge in esecuzione del **Piano strategico contro il caporalato in agricoltura e la lotta al lavoro sommerso**, varato nel 2020 ed è parte di una più generale strategia di contrasto al lavoro sommerso, in osservanza delle raccomandazioni della Commissione Europea, che comprende anche l'aumento del numero degli ispettori del lavoro e la recente sanatoria per i lavoratori agricoli e domestici irregolari.

Con **successivi provvedimenti**, in accordo con le Amministrazioni regionali e locali, si procederà alla definizione delle procedure per l'assegnazione delle risorse e si definiranno le modalità per la presentazione e approvazione delle progettazioni degli interventi.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per scaricare la Tabella di riparto delle riserve economiche clicca qui.](#)

15. COOPERATIVE COSTITUITE DA LAVORATORI - Fissate le modalità di erogazione dei finanziamenti

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2022, il **decreto 17 febbraio 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico** che disciplina le modalità e criteri per la concessione, l'erogazione e il rimborso di finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di **società cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende** i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi.

I finanziamenti per il sostegno alle piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi, sono concessi con le modalità e le condizioni di cui al **regime di aiuti** istituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021.

I finanziamenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, fatta salva l'applicazione delle seguenti condizioni:

- a) durata **non inferiore a tre anni e non superiore a dodici anni**, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di tre anni;
- b) importo **non superiore a sette volte il valore della partecipazione** già detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria e, in ogni caso, per un importo complessivamente **non superiore a euro 2.500.000,00**.

Le disposizioni si applicano alle richieste di finanziamento agevolato presentate alle società finanziarie a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto.

LINK:

[Per scaricare il testo del D.M. 17 febbraio 2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.M. 4 gennaio 2021 clicca qui.](#)

16. LAVORO AGILE - Comunicazione semplificata fino al 30 giugno

Fino al 30 giugno 2022 le comunicazioni per il "lavoro agile" (c.d. "*smart working*") nel settore privato vanno eseguite **esclusivamente attraverso la procedura semplificata** già in uso utilizzando esclusivamente l'applicativo informatico reso disponibile sul portale istituzionale.

Lo ha reso noto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con delle nuove FAQ pubblicate, specificando che non sono ammesse altre modalità per l'invio della comunicazione.

Il Ministero conferma, pertanto, che continua ad essere utilizzabile la procedura semplificata già in uso senza dover allegare alcun accordo con il lavoratore.

La comunicazione potrà essere effettuata con la modulistica resa disponibile dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Resta inalterato anche l'**applicativo informatico** da utilizzare per l'invio della comunicazione.

Ricordiamo che l'**articolo 10, comma 2, del D.L. n. 24/2022** (recante "*Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della*

cessazione dello stato di emergenza"), oltre a diverse disposizioni introdotte per il superamento dello stato di emergenza connesso alla pandemia, il provvedimento prevede la **proroga al 30 giugno 2022**:

- dell'utilizzo della **procedura semplificata di comunicazione dello smart working nel settore privato**, di cui all'art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77;
- delle **misure in tema di sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio**, di cui all'art. 83, commi 1, 2 e 3, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio.

Nulla cambierà per i **dipendenti pubblici**, per i quali dal 15 ottobre 2021 è già stato disposto il rientro in presenza e il ricorso al lavoro agile solo previo accordo individuale.

LINK:

[Per consultare le FAQ pubblicate dal Ministero clicca qui.](#)

17. CLASSIFICAZIONE ATECO 2007 - AGGIORNAMENTO 2022 - IN VIGORE DAL 1° APRILE - Le indicazioni ai fini previdenziali

1) Con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021 è stato reso noto che sul sito istituzionale dell'Istituto nazionale di statistica è stata **pubblicata la classificazione delle attività economiche ATECO 2007 - Aggiornamento 2022**, predisposta dall'ISTAT con il supporto del Comitato interistituzionale per la definizione, l'implementazione e la gestione della nuova versione della classificazione delle attività economiche ATECO (Comitato ATECO) e risultato di un processo di valutazione delle richieste di modifica alla vigente classificazione ATECO per il suo aggiornamento. Per consentire la sua implementazione operativa, **la nuova classificazione è stata adottata per finalità statistiche e amministrative a partire dal 1° aprile 2022.**

2) L'INPS, nel **messaggio n. 1560 del 7 aprile 2022**, provvede all'aggiornamento per l'anno 2022 della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 e alla implementazione della procedura di iscrizione e variazione azienda.

Con il presente messaggio vengono illustrate le principali modifiche effettuate dall'ISTAT relativamente alla classificazione delle attività economiche ATECO 2007, cui è seguita l'implementazione della procedura Iscrizione e Variazione azienda, e che riguardano principalmente:

Le novità riguardano 11 sezioni (su un totale di 21) e interessano sia i codici ATECO e i rispettivi titoli sia le note esplicative. In particolare, **sono stati introdotti 20 nuovi codici di categoria e di sottocategoria** e sono state aggiornate oltre 60 note di inclusione e di esclusione.

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata del sito dell'ISTAT e consultare la nuova classificazione clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del messaggio INPS n. 1560/2022 clicca qui.](#)

18. CONTRATTI DI SVILUPPO - FILIERE PRODUTTIVE - BATTERIE E RINNOVABILI - Domande di agevolazioni a partire dall' 11 aprile

Con un comunicato stampa del 25 marzo 2022, il Ministero dello sviluppo economico ha reso noto che a partire dal giorno **11 aprile 2022** le imprese potranno presentare domanda di agevolazione per gli investimenti nelle **filieri industriali strategiche** e innovative, anche nei settori delle **rinnovabili** e delle **batterie**, attraverso lo strumento dei **nuovi Contratti di sviluppo** che ha a disposizione risorse complessive pari a circa **3,1 miliardi di euro**, di cui 1,7 finanziati con le risorse europee del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

E' quanto stabiliscono i **due decreti direttoriali del 25 marzo 2022 del Ministero dello sviluppo economico** che rendono operativi gli interventi previsti nel **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**, al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo con la realizzazione di progetti su tutto il territorio nazionale.

Il **primo decreto** stabilisce i **termini di apertura (ore 12:00 del giorno 11 aprile 2022) dello sportello** per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni a valere sui Contratti di sviluppo per il sostegno di programmi di sviluppo coerenti con le finalità della Misura M1C2 Investimento 5.2 "**Competitività e resilienza delle filiere produttive**" (Piano nazionale di ripresa e resilienza).

Il **secondo decreto** stabilisce i **termini di apertura (ore 12:00 del giorno 11 aprile 2022) e chiusura (ore 17:00 del giorno 11 luglio 2022) dello sportello** per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni a valere sui Contratti di sviluppo per il sostegno di programmi di sviluppo coerenti con le finalità della Misura M2C2 Investimento 5.1 "**Rinnovabili e batterie**" (Piano nazionale di ripresa e resilienza), secondo quanto disposto dal **decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 gennaio 2022**.

Le domande per l'accesso alle agevolazioni dovranno essere **presentate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - INVITALIA**, a pena di invalidità, secondo le modalità ed i modelli indicati nell'apposita sezione dedicata del sito internet dell'Agenzia medesima.

I **comunicati relativi ai due decreti del 25 marzo 2022** sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2022.

LINK:

[Per maggiori informazioni sui contratti di sviluppo e per consultare il testo dei due decreti direttoriali del 25 marzo 2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata del sito di INVITALIA clicca qui.](#)

19. BONUS MOBILITA' 2022 - CREDITO D'IMPOSTA - Domande dal 13 aprile al 13 maggio 2022

E' stata confermata, anche quest'anno, la misura per agevolare il **trasporto sostenibile** e che incentiva il diritto alla mobilità dei cittadini nelle aree urbane.

Le agevolazioni per il trasporto sostenibile sono state pensate, anche per sopperire alla carenza di posti nei mezzi pubblici, a causa delle limitazioni per contenere la **pandemia di Covid-19**.

Il **Bonus mobilità 2022** consiste in un **credito d'imposta di 750 euro**, indirizzato a chi ha acquistato i seguenti mezzi:

- **Biciclette** (anche con pedalata assistita) ed **e-bike**;
- **Monopattini** (anche elettrico);
- **Hoverboard**;
- **Segway**.

Il bonus prevede un credito d'imposta anche per l'acquisto di **servizi di sharing mobility** e di **abbonamenti per il trasporto pubblico**.

A differenza dello scorso anno, il bonus 2022 non si articola più in rimborso spese, bensì come **credito d'imposta**, utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute e può essere fruito non oltre il periodo d'imposta 2022.

Per poter ottenere il Bonus mobilità 2022 - nel **limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro** - occorre aver sostenuto l'acquisto di un mezzo di trasporto sostenibile o di abbonamenti per il trasporto pubblico o relativi alla *sharing mobility*, nella finestra di tempo compresa **tra il primo agosto e il 31 dicembre 2020**.

Con **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 gennaio 2022, Prot. n. 28363/2022**, sono state definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell'istanza per il riconoscimento del credito d'imposta.

Per poter richiedere il bonus, occorrerà procedere con una **richiesta in via telematica**, attraverso il **portale dell'Agenzia delle Entrate**, nel periodo dal **prossimo 13 aprile 2022 e fino al 13 maggio 2022**.

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento n. 28363/2022 clicca qui.](#)

20. RILANCIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO - Contributi a fondo perduto per 200 milioni di euro - Domande dal 3 al 24 maggio

Dalle ore **12:00 del 3 maggio 2022** sino alle ore **12:00 del 24 maggio 2022** i commercianti al dettaglio potranno presentare domanda per richiedere **contributi a fondo perduto** a sostegno di quelle attività che sono state maggiormente colpite durante l'emergenza Covid.

E' quanto stabilisce il Ministero dello sviluppo economico con il **decreto 24 marzo 2022**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2022, che rende operativo il Fondo dedicato al rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio - istituito dall'articolo 2 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (c.d. "*Decreto Sostegni ter*"), convertito dalla L. n. 25/2022 - con il quale vengono messi a disposizione **200 milioni di euro per l'anno 2022**.

Il Fondo è finalizzato a:

- **contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza Covid,**
- **prevedere specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente incisi.**

Il decreto del 24 marzo 2022 **fissa i termini e le modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni** del Fondo per il rilancio delle attività economiche a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio.

Al fine dell'ottenimento dell'agevolazione, le imprese in possesso dei requisiti previsti dal dall'art. 2 del D.L. n. 4/2022 **presentano al Ministero dello sviluppo economico un'apposita istanza**, sulla base del modello riportato in allegato al citato decreto del 24 marzo 2022, **esclusivamente per via telematica**, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale dello stesso Ministero dello sviluppo economico. Ciascun soggetto potrà presentare una sola istanza.

Soggetti beneficiari sono coloro che hanno sede legale nel territorio dello Stato e che sono regolarmente iscritte e "attive" nel Registro delle imprese e che svolgono, in via prevalente, attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: **47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99** (art. 2, comma 1, D.L. n. 4/2022).

Ai fini del completamento della compilazione dell'istanza di accesso all'agevolazione, al soggetto istante è **richiesto il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva**.

La registrazione della PEC nel Registro delle imprese è condizione obbligatoria per la presentazione dell'istanza e il suo accertamento è effettuato in modalità telematica dalla procedura informatica (art. 3, comma 5).

I beneficiari della misura **devono aver conseguito ricavi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019 e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019**.

Secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 4 del decreto in commento, a ciascuno dei soggetti aventi diritto verrà riconosciuto un importo determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019, come segue:

- a) **60%**, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a euro 400.000,00;
- b) **50%**, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a euro 400.000,00 e fino a euro 1.000.000,00;
- c) **40%**, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a euro 1.000.000,00 e fino a euro 2.000.000,00.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni clicca qui.](#)

21. IMPRESE - In arrivo finanziamenti per investimenti su elettronica innovativa

Sostenere e incentivare gli investimenti in ricerca e sviluppo favorendo il **trasferimento tecnologico di progetti innovativi verso il mondo dell'impresa**, al fine di rafforzare l'autonomia strategica dell'Italia e dell'Unione europea nel settore dei componenti e dei sistemi elettronici: dallo sviluppo di nuove tecnologie basate sull'intelligenza artificiale alla realizzazione di piattaforme di sensori innovativi.

È quanto stabilisce il **decreto 24 marzo 2022** del Ministero dello sviluppo economico, che assegna i primi finanziamenti, **10 milioni di euro su 200 milioni stanziati dal PNRR** per il **programma europeo Horizon**, al partenariato di imprese e centri di ricerca promosso nell'ambito dell'iniziativa **Key Digital Technologies Joint Undertaking (KDT JU)**, di cui sono membri fondatori la Commissione UE, gli Stati membri o associati, tra cui l'Italia, e le associazioni industriali europee.

Potranno beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto i seguenti soggetti:

- a) le imprese che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del Codice civile, numeri 1) e 3), **ivi comprese le imprese artigiane** di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- b) le **imprese agro-industriali** che svolgono prevalentemente attività industriale;
- c) le **imprese che esercitano le attività ausiliarie** di cui al numero 5) dell'articolo 2195 del Codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);
- d) i **Centri di ricerca**.

Con un prossimo provvedimento ministeriale verranno indicati alle imprese i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

22. PMI - AGEVOLAZIONI A SOSTEGNO DI INVESTIMENTI INNOVATIVI E SOSTENIBILI - Attesa l'autorizzazione da parte della Commissione europea

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2022, il **decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2022** che istituisce un regime di aiuto per il sostegno, nell'intero territorio nazionale, di **investimenti innovativi e sostenibili proposti da micro, piccole e medie imprese**, volti a favorire, in particolare, la trasformazione tecnologica e digitale, la transizione verso il paradigma dell'economia circolare e la sostenibilità energetica.

L'istituzione del regime di aiuto, ai sensi dell'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è volto a **favorire nuovi investimenti innovativi e sostenibili delle imprese**, al fine di superare la contrazione indotta dalla crisi pandemica e di orientare la ripresa degli investimenti verso ambiti strategici per la competitività e la crescita sostenibile del sistema imprenditoriale, quali la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa, la transizione del tessuto economico verso il paradigma dell'economia circolare e l'efficienza energetica nei processi produttivi.

Il presente decreto disciplina le condizioni e le modalità per la concessione e l'erogazione di agevolazioni in favore di programmi di investimento proposti da PMI conformi ai vigenti principi di tutela ambientale e ad elevato contenuto tecnologico, coerente con il piano Transizione 4.0, con priorità per quelli in grado di offrire un particolare contributo agli obiettivi di sostenibilità definiti dall'Unione europea e per quelli volti, in particolare, a:

- **favorire la transizione dell'impresa verso il paradigma dell'economia circolare;**
- **migliorare la sostenibilità energetica dell'impresa.**

Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono disponibili risorse complessivamente **pari a euro 677.875.519,57**, di cui:

- a) **euro 250.207.123,57**, per le **Regioni del centro-nord** (Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta, Veneto, Umbria e Province Autonome di Bolzano e di Trento), a valere sulle risorse dell'iniziativa «REACT - EU» destinate all'Asse prioritario VI del Programma operativo nazionale (PON) «Imprese e competitività» 2014-2020;
- b) **euro 427.668.396,00**, per le **Regioni del mezzogiorno** (Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna).

Una quota pari al 25% delle risorse è destinata ai programmi proposti dalle micro e piccole imprese.

Soggetto gestore è l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia, alla quale sono affidati gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione, l'erogazione delle agevolazioni, l'esecuzione dei controlli e delle ispezioni.

Soggetti beneficiari sono quelli indicati all'articolo 5 del decreto.

Le **spese ammissibili** sono quelle individuate all'articolo 7.

L'**operatività delle disposizioni** di cui al presente decreto è subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto clicca qui.](#)

23. NUOVI INCENTIVI PER AUTO E MOTO ELETTRICHE, IBRIDE E A BASSE EMISSIONI - In arrivo il D.P.C.M.

Con un comunicato stampa del 6 aprile 2022, il Ministero dello sviluppo economico ha reso noto che è stato firmato il D.P.C.M. (e approvato dal Consiglio dei Ministri n. 71 del 6 aprile 2022) che ridisegna e finanzia in maniera strutturale l'incentivo per l'**acquisto di veicoli, auto e moto, elettrici, ibridi e a basse emissioni**.

Il provvedimento firmato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi destina **650 milioni di euro** per **ciascuno degli anni 2022-2023-2024**, che rientrano tra le risorse stanziato dal Governo nel Fondo automotive per il quale è stata prevista una **dotazione finanziaria complessiva di 8,7 miliardi di euro fino al 2030**.

Gli incentivi per l'acquisto dei veicoli elettrici, ibridi, plug-in ed endotermiche sono concessi soltanto alle **persone fisiche**.

Una piccola percentuale dei fondi è riservata alle società di **car sharing** per l'acquisto dei veicoli elettrici, ibridi, plug-in.

In favore di **piccole e medie imprese**, comprese le persone giuridiche, esercenti **attività di trasporto** di cose in conto proprio o in conto terzi sono inoltre previsti contributi per l'acquisto di **veicoli commerciali** di categoria N1 e N2, nuovi di fabbrica, ad alimentazione esclusivamente elettrica. L'incentivo viene concesso con la contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 4.

Il provvedimento entrerà in vigore dopo la registrazione della Corte dei conti e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

LINK:

[Per maggiori informazioni clicca qui.](#)

24. BONUS EXPORT DIGITALE - In arrivo agevolazioni per le micro imprese manifatturiere

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) e l'Agenzia ICE hanno annunciato la misura **Bonus Export Digitale**.

La Convenzione ICE-MAECI per la promozione straordinaria del Made in Italy, prevede il **sostegno ai processi di digitalizzazione delle PMI** al fine di metterle in condizioni di avviare o consolidare le attività di export e di internazionalizzazione nell'ambito della strategia delineata dal Patto per l'Export.

La misura "**Bonus Export Digitale**" prevede la concessione di contributi con la finalità di sviluppare l'attività di internazionalizzazione delle micro-imprese manifatturiere nonché delle reti e consorzi.

Il contributo previsto dal bonus è concesso in regime "de minimis" per i seguenti importi:

- **4.000 euro** alle microimprese a fronte di spese ammissibili non inferiori, al netto dell'IVA, a 5.000 euro;
- **22.500 euro** alle reti e consorzi a fronte di spese ammissibili non inferiori, al netto dell'IVA, a 25.000 euro.

L'Agenzia ICE si avvale del supporto tecnico per l'attuazione di detta misura di **INVITALIA** (Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti Spa-Società in house dello Stato).

Con prossimo provvedimento **saranno definiti i modelli di domanda per i soggetti beneficiari, i termini per la presentazione delle domande di ammissione e di erogazione dei contributi** e l'ulteriore documentazione che i soggetti beneficiari sono tenuti a presentare, nonché le modalità di iscrizione all'elenco delle società fornitrici.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito di INVITALIA clicca qui.](#)

25. BONUS INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO - Adottato un nuovo modello di comunicazione

Con **Provvedimento del 6 aprile 2022, Prot. n. 107620/2022**, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il **nuovo modello di comunicazione** per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES).

Il nuovo modello sostituirà la precedente versione **dal prossimo 7 giugno**, termine a partire dal quale sarà possibile presentare le comunicazioni per fruire dei crediti d'imposta investimenti nel Mezzogiorno e nelle Zone economiche speciali (ZES) per l'anno 2022.

In particolare, con il nuovo modello sarà possibile accedere al credito d'imposta agli investimenti nelle Zone economiche speciali (ZES) **realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022**, e sarà possibile presentare anche le **comunicazioni di rettifica e di rinuncia** ai crediti d'imposta richiesti con precedenti versioni del modello.

La trasmissione telematica del modello di comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando la versione aggiornata del software, denominato "*Creditoinvestimentisud*" (CIM17), che l'Agenzia delle Entrate renderà disponibile gratuitamente dal 7 giugno 2022.

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento n. 107620/2022 clicca qui.](#)

26. NUOVA VISURA CATASTALE - La guida dell'Agenzia delle entrate

La visura catastale è un documento, rilasciato dall'Ufficio Provinciale - Territorio dell'Agenzia delle entrate, **che permette di acquisire molteplici informazioni relative ai beni immobili (terreni e fabbricati):**

- i dati identificativi e di classamento,
- i dati anagrafici delle persone, fisiche o giuridiche, intestatarie catastali,
- i dati grafici dei terreni (visura della mappa) e delle unità immobiliari urbane (visura della planimetria),
- l'indirizzo (solo per le unità immobiliari urbane),
- le causali di aggiornamento e annotazione.

Le informazioni catastali, a eccezione della consultazione delle planimetrie riservata esclusivamente agli aventi diritto sull'immobile o ai loro delegati, **sono pubbliche e l'accesso è consentito a tutti, pagando i relativi tributi speciali catastali e nel rispetto della normativa vigente.**

Dal 1° febbraio 2021 l'Agenzia delle Entrate ha attivato, in una logica di integrazione tra le diverse banche dati catastali e cartografiche, la **nuova piattaforma tecnologica** molto più avanzata denominata **SIT (Sistema Integrato del Territorio)**, per gestire i servizi cartografici e catastali.

Grazie a questa nuova procedura, le consultazioni dei dati catastali sono più fluide e sicure.

La nuova visura catastale è un **documento più descrittivo e di più facile comprensione.**

Le informazioni contenute nelle nuove visure catastali sono **suddivise in "sezioni omogenee"** immediatamente individuabili, grazie all'utilizzo di una diversa colorazione per ognuna di esse.

Questa nuova guida (aggiornata a dicembre 2021) **illustra, nel dettaglio, cosa è cambiato nella visura catastale.**

Viene descritto, in particolare, il **nuovo modello di visura catastale** che supera lo schema tabellare e sintetico finora utilizzato. Il risultato è un documento descrittivo, di più agevole comprensione.

L'esposizione delle informazioni, infatti, è organizzata in maniera tale da semplificare la lettura della visura, sia per i cittadini non addetti ai lavori, sia per i tecnici professionisti.

L'innovativa organizzazione dei dati all'interno della visura, inoltre, consente di fornire un maggior numero di informazioni, anche grazie a una disposizione più strutturata del testo, garantendo in questo modo una migliore esposizione e comprensione delle variazioni intervenute, nel corso del tempo, nelle titolarità degli immobili.

Utili esempi pratici aiutano i cittadini e i professionisti che vogliono richiedere le visure catastali, attuali e storiche, per soggetto e per immobile.

LINK:

[Per consultare la guida predisposta dall'Agenzia delle entrate clicca qui.](#)

27. INPS - ATTIVO IL SERVIZIO IL "CONSULENTE DIGITALE DELLE PENSIONI"

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha previsto la realizzazione di interventi per la digitalizzazione delle infrastrutture tecnologiche e dei servizi della pubblica Amministrazione, al fine di garantire ai cittadini e alle imprese servizi più efficienti e universalmente accessibili (Missione 1 – Componente 1 – Asse 1).

Per la realizzazione di tali interventi è stato sottoscritto, in data 10 dicembre 2021, uno specifico accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della trasformazione digitale, contenente il Piano operativo del PNRR, nel quale sono state definite le attività necessarie alla realizzazione dell'investimento (Sub-investimento 1.6.3 - a – Digitalizzazione dell'INPS).

Nell'ambito dei progetti finalizzati alla realizzazione del Piano operativo, con determinazione del Direttore generale dell'INPS n. 1 del 3 gennaio 2022, è stata prevista la realizzazione di uno strumento di consulenza virtuale per i pensionati.

Con il **messaggio 5 aprile 2022, n. 1521**, l'INPS comunica che è attivo il **Consulente digitale delle pensioni**, uno strumento di **consulenza virtuale** volto a guidare i **pensionati** attraverso un percorso semplice che verifica se hanno diritto a prestazioni aggiuntive collegate con la propria pensione.

Il servizio, che **mira a semplificare il flusso di domanda dei pensionati**, offre un primo gruppo di prestazioni previdenziali che riguardano il bonus quattordicesima (c.d. somma aggiuntiva), il supplemento di pensione e l'integrazione al trattamento minimo.

Per accedere al Consulente Digitale delle Pensioni di INPS è sufficiente visitare l'indirizzo dedicato.

Alla prima schermata cisi trova davanti alla possibilità di selezionare le **tre sezioni** che lo compongono:

- *Vuoi verificare se hai i requisiti per ottenere l'integrazione al trattamento minimo?*
- *Vuoi verificare se hai i requisiti per ottenere il bonus quattordicesima?*
- *Vuoi verificare se hai i requisiti per ottenere il supplemento di pensione?*

Come scritto in apertura, al momento si trova in **fase sperimentale**.

Entro poche settimane la sua fruizione sarà estesa a tutti i pensionati.

È inoltre previsto l'invio, ai potenziali beneficiari delle integrazioni, di un invito ad accedere al servizio per effettuare la verifica.

Il messaggio sarà recapitato via email a coloro che l'hanno specificata nell'area riservata [MyINPS](#).

LINK:

[Per consultare il testo del messaggio INPS n. 1521/2022 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al servizio clicca qui.](#)

28. ANTIVIRUS FAKE CHE DISTRIBUISCONO MALWARE - Allarme in Italia

PuntoInformatico.it informa che sono ben **6 Antivirus Fake scoperti e 1.000 vittime in tutta Italia**: *come si comportano questi malware e perché sono così pericolosi?*

Si chiamano **Atom clean booster**, **Super cleaner**, **Alpha antivirus**, **Powerful cleaner** e **Center security**. Nonostante i nomi rassicuranti, queste app sono solo apparentemente app antivirus, ma in realtà diffondono **malware** molto pericolosi.

Gli antivirus fasulli diffondono **Sharkbot**, un malware molto pericoloso

Il malware **Sharkbot** può causare danni consistenti alle vittime. Questo strumento malevolo infatti è stato studiato appositamente per rubare credenziali bancarie alle vittime.

La scoperta, effettuata dalla società specializzata in sicurezza digitale **Check Point Search**, ha individuato le suddette applicazioni su **Google Play Store**, stimando in circa un migliaio le vittime nel nostro paese.

A quanto pare, i pirati informatici hanno utilizzato un **sistema di geo-localizzazione** per ignorare gli utenti provenienti da paesi come Cina, India, Romania, Russia, Ucraina o Bielorussia. La lingua utilizzata dagli stessi, sembra essere il russo.

Ciò potrebbe far pensare a una connessione tra questi malware e l'attuale **conflitto tra Russia e Ucraina**.

L'allarme evidenzia ancora una volta quanto sia importante **utilizzare degli antivirus di alto livello sui propri dispositivi elettronici**.

LINK:

[Per maggiori informazioni clicca qui.](#)

Altre notizie in breve

1) CODICE DELLA STRADA - GLI IMPORTI DELLE VIOLAZIONI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2021

Con il **D.I. 31 dicembre 2020**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020, si è proceduto all'ultimo **aggiornamento biennale della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie** previste dal Codice della strada.

I nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie aggiornati dal presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Per favorire l'immediata applicazione dei nuovi importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, il Ministero dell'interno, con **circolare del Ministero dell'interno del 31 dicembre 2020, Prot. 10165**, ha predisposto una nota sintetica con la quale vengono illustrati, articolo per articolo, gli importi soggetti ad aggiornamento.

LINK:

[Per consultare il testo del D.I. 31 dicembre 2020 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare la TABELLA aggiornata degli importi delle sanzioni clicca qui.](#)

2) GASOLIO COMMERCIALE PER AUTOTRAZIONE - INDICAZIONI DALL'AGENZIA DELLE DOGANE SUL COME RICHIEDERE IL RIMBORSO DEL PRIMO TRIMESTRE 2022

La misura del beneficio riconoscibile, in attuazione dell'art. 24-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1995 e del punto 4-bis dell'allegata Tabella A, è pari a **euro 214,18 per mille litri** di gasolio commerciale sui quantitativi riforniti al mezzo di trasporto da distributore stradale o consegnati all'apparecchio di distribuzione automatica di carburanti per uso privato entro la fine della giornata del 21 marzo 2022.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Dogane con l' **informativa del 31 marzo 2022, Prot. 142124/RU**, ai fini della regolare compilazione della dichiarazione relativa al primo trimestre 2022.

La dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall'art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95 **può essere presentata dal 1° aprile al 2 maggio 2022**.

Con la stessa informativa, l'Agenzia ricorda che sul proprio sito Internet è disponibile il **software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione** relativa al primo trimestre 2022.

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del sito dell'Agenzia delle dogane clicca qui.](#)

3) BONUS ACQUA POTABILE 2021 - FISSATA LA PERCENTUALE FRUIBILE

La **percentuale** del **bonus acqua potabile** effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al **30,3745%** (5.000.000 / 16.461.141) dell'importo del credito richiesto.

Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con **provvedimento n. 102326/2022 del 31 marzo 2022**.

L'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti in base alle **comunicazioni validamente presentate dal 1° febbraio 2022 al 28 febbraio 2022**, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, è risultato pari a 16.461.141 euro, a fronte di 5 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa.

Con successiva risoluzione l'Agenzia istituirà il **codice tributo** da indicare nel modello F24 per utilizzare in compensazione il credito d'imposta.

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento n. 102326/2022 clicca qui.](#)

4) LAVORO AGILE - ISTITUITO L'OSSERVATORIO NAZIONALE BILATERALE

Con il **Decreto Ministeriale numero 57** del 4 aprile 2022 è stato istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'**Osservatorio nazionale bilaterale in materia di lavoro agile**.

L'Osservatorio dovrà **monitorare a livello nazionale**:

- i risultati raggiunti attraverso il lavoro agile, anche al fine di favorire lo scambio di informazioni, la diffusione e valorizzazione delle migliori pratiche rilevate nei luoghi di lavoro;
- lo sviluppo della contrattazione collettiva nazionale, aziendale e/o territoriale di regolazione del lavoro agile;
- l'andamento delle linee di indirizzo contenute nel Protocollo nazionale sul lavoro agile del 7 dicembre 2021 e la valutazione di possibili sviluppi e implementazioni con riferimento a eventuali novità normative e alla crescente evoluzione tecnologica e digitale.

L'Osservatorio **ha la durata di un anno** (salvo proroga) e svolge le proprie attività anche mediante la costituzione di appositi sottogruppi distinti per aree tematiche e specifici settori. Il **gruppo di lavoro** è coordinato dal prof. avv. Pasqualino Albi.

LINK:

[Per maggiori informazioni clicca qui.](#)

5) OPERAZIONI DI CREDITO AGEVOLATO ALLE IMPRESE ARTIGIANE PER L'ANNO 2022 - MAGGIORAZIONE FORFETTARIA

La maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato è fissata per l'anno 2022 nella misura dello **0,93 per cento**, per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dello **0,98 per cento**, per le operazioni di durata oltre diciotto mesi.

Lo ha stabilito il Ministero dell'economia e delle finanze con il decreto 29 marzo 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2022.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) OPERAZIONI DI CREDITO AGEVOLATO PER IL SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO PER L'ANNO 2022 - MAGGIORAZIONE FORFETTARIA

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato è fissata per l'anno 2022 nella misura dello **0,98 per cento**.

Lo ha stabilito il Ministero dell'economia e delle finanze con il decreto 29 marzo 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2022.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) LEGGE DI BILANCIO 2022 - LE NOVITA' FISCALI ILLUSTRATE IN UNA CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Nuovo bonus affitto giovani fino a 2mila euro, proroga al 2024 delle detrazioni per la casa (ecobonus, bonus ristrutturazioni, "verde" e mobili), agevolazioni per eventi sismici, stabilizzazione del tetto a 2 milioni di euro per compensazioni e rimborsi di crediti di imposta e contributi, possibilità per ricercatori e docenti tornati in Italia prima del 2020 di usufruire dell'imposta forfettaria prevista per il rientro dei cervelli.

Sono alcune delle novità introdotte dall'ultima legge di Bilancio (Legge n. 234/2021) illustrate dalla **circolare n. 9/E del 1° aprile 2022**.

Nel documento di prassi, l'Agenzia fornisce una guida alle modifiche di maggior interesse per i contribuenti.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare clicca qui.](#)

8) DECRETO FLUSSI - PROCEDURA TELEMATICA SOSPESA DAL 22 APRILE AL 10 MAGGIO

Con un comunicato stampa pubblicato sul proprio portale istituzionale, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato che, **dal 22 aprile fino al 10 maggio 2022**, non sarà possibile inoltrare telematicamente sul sito del Ministero dell'Interno le istanze di conversione dei **permessi di soggiorno** in lavoro subordinato e autonomo (Modelli VA, VB, Z, LS, LS1, LS2), né le istanze per l'ingresso per lavoro subordinato non stagionale di lavoratori che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine ex art. 23 del Testo unico sull'immigrazione (Modello BPS), a valere sulle quote previste dal D.P.C.M. 21 dicembre 2021.

L'applicativo non sarà pertanto operativo per 14 giorni al fine di consentire le operazioni di **rilascio** in esercizio della **nuova versione** del Portale Servizi del Ministero dell'Interno, relativa all'invio delle istanze di nulla osta al lavoro e al ricongiungimento familiare.

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa clicca qui.](#)

9) CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI - ORA POSSIBILE PAGARE ANCHE CON L'APP IO

Dal 6 aprile 2022 è attivo sull'App "IO" il servizio INPS relativo agli avvisi di scadenza del pagamento dei contributi per i lavoratori domestici.

Il servizio consente anche di procedere al pagamento dei contributi con alcuni semplici click all'interno dell'App "IO", senza più la necessità di scaricare i relativi bollettini pagoPA.

Attraverso l'APP "IO" i datori di lavoro domestico che hanno espresso il consenso a ricevere notifiche da parte dell'INPS e hanno dichiarato di voler ricevere gli avvisi di pagamento PagoPA, riceveranno l'avviso di scadenza dei termini per il versamento dei contributi domestici riferiti già al primo trimestre 2022 e potranno utilizzare il nuovo servizio per il pagamento in modalità semplificata.

Si ricorda che i servizi INPS già attivi nell'App "IO" sono i seguenti:

- notifica per disposizioni di pagamento di prestazioni pensionistiche e non;
- notifica dello stato di avanzamento di richieste gestite su Inps Risponde o Linea INPS;
- notifica di comunicazioni epistolari già consultabili nella Cassetta Postale on line.

10) CONSIGLIO D'EUROPA - PUBBLICATO IL RAPPORTO SPACE SULLA POPOLAZIONE CARCERARIA PER IL 2020

Il **Consiglio d'Europa** ha pubblicato il **rapporto SPACE sulla popolazione carceraria per il 2020** nei sistemi penitenziari nei Paesi membri dell'organizzazione paneuropea.

Secondo le statistiche penali annuali del rapporto, si conferma la tendenza iniziata dal 2013, secondo la quale il tasso complessivo di incarcerazione, ovvero il numero di detenuti ogni 100.000 abitanti, **ha continuato a diminuire leggermente in Europa durante il 2020.**

Dal 2013 infatti, quando ha raggiunto il massimo storico di 131 detenuti per 100.000 abitanti, il tasso di incarcerazione è diminuito ogni anno; la diminuzione complessiva è del 20% tra il 2013 e il 2020.

Secondo i dati contenuti nel rapporto, le **carceri italiane** sono le più **sovraffollate** dell'Unione europea. **Alla fine del gennaio 2020 in Italia c'erano 120 detenuti per ogni 100 posti.**

I Paesi con i **più alti tassi di incarcerazione nel gennaio 2020** sono stati la Turchia (357 detenuti per 100.000 abitanti), la Russia (356), la Georgia (264), la Lituania (220), l'Azerbaijan (209), la Repubblica Ceca (197), la Polonia (195), la Repubblica Slovacca (193) e l'Estonia (184). Escludendo i Paesi con una popolazione inferiore a 300.000 abitanti, i tassi più bassi sono stati trovati in Islanda (45), Finlandia (50), Paesi Bassi (59) e Norvegia (59). Mentre il tasso di incarcerazione per l'Italia è 101.

LINK:

[Per consultare il testo del rapporto clicca qui.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito del Consiglio d'Europa clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Repubblica italiana
I provvedimenti scelti per voi
(dal 1 al 12 Aprile 2022)

1) Agenzia delle Entrate - Comunicato - Elenco degli enti iscritti nell'Anagrafe delle ONLUS. (Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1° aprile 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

2) Ministero della salute - Ordinanza 1 aprile 2022: Adozione delle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico». (Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo dell'ordinanza clicca qui.](#)

3) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 10 febbraio 2022: Istituzione di un regime di aiuto per il sostegno, nell'intero territorio nazionale, di investimenti innovativi e sostenibili proposti da micro, piccole e medie imprese, volti a favorire, in particolare, la trasformazione tecnologica e digitale, la transizione verso il paradigma dell'economia circolare e la sostenibilità energetica. (Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Ministero della salute Ordinanza 1° aprile 2022: Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali». (Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo dell'ordinanza clicca qui.](#)

5) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 17 febbraio 2022: Modalità e criteri per la concessione, l'erogazione e il rimborso di finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperative costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi. (Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 24 marzo 2022: Termini e modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni del Fondo per il rilancio delle attività economiche a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio. (Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Decreto 24 marzo 2022: Termini e modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni del Fondo per il rilancio delle attività economiche a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio. (Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8) Delibera del Consiglio dei Ministri 5 ottobre 2021: Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione. (Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

9) Ministero della giustizia - Decreto 17 febbraio 2022, n. 27: Regolamento in materia di disciplina dell'elenco pubblico delle organizzazioni e associazioni di cui agli articoli 840-bis del codice di procedura civile e 196-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come introdotti dalla legge 12 aprile 2019, n. 31, recante disposizioni in materia di azione di classe. (Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Unione europea
I provvedimenti scelti per voi
(dal 1 al 12 Aprile 2022)

1) Raccomandazione (UE) 2022/553 della Commissione del 5 aprile 2022 relativa al riconoscimento delle qualifiche delle persone in fuga a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. LI 107 del 6 aprile 2022).

LINK:

[Per scaricare il testo della raccomandazione clicca qui.](#)

Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e novità sei invitato a seguirci sul nostro canale TELEGRAM (t.me/tuttocamere)

Lo staff di TuttoCamere.it

ti augura una

serena Pasqua!!